

2) *La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.*

(<sup>1</sup>) GU C 22 del 26.01.2008.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

(Cause riunite C-286/09 e C-287/09) (<sup>1</sup>)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Funzionari — Pensione di vecchiaia — Cumulo dei periodi di assicurazione — Art. 11 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari — Presa in considerazione dei periodi di lavoro presso le Comunità europee — Art. 10 CE)

(2010/C 288/21)

Lingua processuale: l'italiano

#### Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

#### Parti

Ricorrenti: Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità — Interpretazione degli artt. 17, 39 e 42 CE — Prestazioni previdenziali — Totalizzazione dei periodi di assicurazione — Mancata presa in considerazione del periodo di iscrizione al regime comunitario di assicurazione malattia delle Comunità europee

#### Dispositivo

L'art. 10 CE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di

lavoro che un cittadino dell'Unione ha prestato al servizio di un'istituzione dell'Unione, quale la Commissione delle Comunità europee, o di un organo dell'Unione, quale il Comitato economico e sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale, che si tratti di un pensionamento anticipato o di un pensionamento ordinario dell'interessato.

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 26.9.2009.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft**

(Causa C-298/09) (<sup>1</sup>)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all'Unione europea — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi — Impresa di lavoro interinale — Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)

(2010/C 288/22)

Lingua processuale: l'ungherese

#### Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.

Convenuta: Hankook Tire Magyarország Kft

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 3, lett. c), CE, degli artt. 49 CE, 52 CE e 54 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 2007, L 18, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva l'esercizio dell'attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale

**Dispositivo**

- 1) Gli artt. 49 CE — 54 CE non possono essere interpretati nel senso che una normativa di uno Stato membro riguardante l'esercizio dell'attività di impresa di lavoro interinale, in vigore alla data di adesione di tale Stato all'Unione europea, resti valida fintanto che il Consiglio dell'Unione europea non abbia adottato un programma o direttive volti ad attuare le disposizioni suddette, al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione della categoria di prestazione di servizi di cui trattasi.
- 2) Né il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, né l'art. 1, n. 4, della medesima direttiva possono essere interpretati nel senso che uno Stato membro possa riservare l'esercizio dell'attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale o accordare a queste ultime un trattamento più vantaggioso, sotto il profilo dell'autorizzazione dell'attività in questione, rispetto a quello concesso alle imprese stabilite in un altro Stato membro.
- 3) Gli artt. 49 CE — 54 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella in questione nella causa principale, la quale riservi l'esercizio dell'attività di impresa di lavoro interinale alle imprese aventi la loro sede nel territorio nazionale.

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 07.11.2009.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio Kyprou — Repubblica di Cipro) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia**

(Causa C-312/09) (<sup>1</sup>)

[Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Regolamento (CE) n. 1347/2000 — Artt. 2, 42 e 46 — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia matrimoniale — Adesione di uno Stato all'Unione europea — Procedura di divorzio promossa prima dell'adesione — Ambito di applicazione *ratione temporis* del regolamento (CE) n. 1347/2000]

(2010/C 288/23)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Anotato Dikastirio Kyprou

**Parti**

Ricorrente: Giorgos Michalias

Convenuta: Christina A. Ioannou-Michalia

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Anotato Dikastirio Kyprou — Competenza dei giudici di uno Stato membro (Cipro) ad interpretare ed applicare gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) — Procedura di divorzio avviata dal coniuge dinanzi ai giudici ciprioti dopo l'entrata in vigore del regolamento ma prima che Cipro sia diventato Stato membro — Procedura di divorzio avviata dal coniuge dopo il 1° maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (il Regno Unito) che era tale per tutto il periodo rilevante — Coniugi aventi entrambi la cittadinanza cipriota, ma con residenza permanente nel Regno Unito.

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, non è applicabile ad una causa di divorzio promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato prima che quest'ultimo diventi Stato membro dell'Unione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 244 del 10.10.2009.

**Ordinanza della Corte 12 maggio 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Commissione europea**

(Causa C-350/09 P) (<sup>1</sup>)

(Impugnazione — Fondo sociale europeo — Contributo finanziario — Soppressione)

(2010/C 288/24)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)